MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/3976/A26c Venezia 16 aprile 2009

Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole e Istituti
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ai Rappresentanti Regionali
OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 72, comma 11 del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 (G.U. n. 53 del 5 marzo 2009)
Risoluzione rapporto di lavoro personale che matura anzianità massima di effettivo servizio, anziché contributiva, di anni 40 alla data del 31.8.2009
INDICAZIONI OPERATIVE PERSONALE DOCENTE , EDUCATIVO E ATA

Com'è noto alle SS.LL. l'art. 6, comma 3 della legge n. 15 del 4.3.2009, pubblicata nella G.U. n. 53 del 5.3.2009, ha modificato l'art. 72, comma 11 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008 n. 133 come segue:

- le parole "anzianità massima contributiva di anni 40" sono state sostituite con le seguenti: "anziantità massima di servizio effettivo di anni 40".

Alla luce di quanto sopra e con riferimento al contenuto della propria nota prot.n. 1869 del 20.2.2009, diramata in applicazione della Direttiva del MIUR n. 13/09, si rende necessario fornire le seguenti ulteriori indicazioni operative in armonia con la modifiche apportate dalla predetta legge 15/09.

Applicazione art. 72, comma 11 legge 133/08 come modificato dalla legge n. 15/09

I competenti uffici degli USP prenderanno in esame le posizioni di tutti coloro ai quali è stato recapitato, entro il 28 febbraio 2009 , il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della precedente formulazione dell'art. 72, comma 11 (maturazione anzianità contributiva, non di effettivo servizio, di anni 40 alla data del 31.8.09 e appartenenza a categoria con personale in esubero).
Qualora dall'esame risulti che gli interessati non maturano alla data del 31.8.2009 40 anni di effettivo servizio , gli stessi dovranno essere interpellati, tramite le scuole di titolarità o di servizio, al fine di conoscere se intendono comunque risolvere il rapporto di lavoro o, viceversa, permanere in servizio.
A coloro che intendono permanere in servizio dovrà essere data formale comunicazione di accettazione dell'istanza, sempre tramite la scuole di titolarità o di servizio.
Formale comunicazione dovrà essere ovviamente inviata anche a coloro che hanno già

chiaramente manifestato la volontà di permanere in servizio , tramite specifica domanda, ricorso, diffida ecc.
Le scuole di titolarità terranno conto della permanenza in servizio del personale in questione ai fini della compilazione delle graduatorie d'istituto per l'individuazione del personale in soprannumero.

A conclusione delle predette operazioni, da portare a termine con urgenza, le SS.LL. avranno cura di aggiornare a SIDI le posizioni del personale interessato entro le date di chiusura delle operazioni di organico fissate dal MIUR con nota prot. n. 4324 del 31 marzo 2009.

Nel raccomandare un puntuale adempimento delle operazioni illustrate nella presente nota si comunica che lo scrivente si riserva di esaminare e decidere in merito alle motivate richieste di permanenza in servizio avanzate dalle SS.LL. o da Dirigenti scolastici nei confronti di personale, che non rientra nella casistica illustrata , che ricopre particolari delicati incarichi.

Si ringrazia per la consueta collaborazione delle SS.LL. e del personale di codesti Uffici e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.TO Carmela Palumbo

USR VENETO - Direzione Generale - Ufficio III (Riva di Biasio 1299 - 30135 Venezia)
tel. 041 2723-127/130/131/132 - fax 041 2723118 - e- mail: ufficioterzo.veneto@istruzione.it